

Crediti d'imposta nella mediazione

Per favorire il ricorso ai procedimenti di **mediazione** e **negoziazione assistita** la Riforma Cartabia ha rafforzato i benefici fiscali a vantaggio delle parti.

Per la mediazione, l'art. 20 del **D.lgs. n. 28/2010**, come modificato dal **D.lgs. n. 149/2022** stabilisce:

- in caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione, si può usufruire di un credito di imposta pari all'**indennità corrisposta all'organismo** fino a concorrenza di Euro 600;
- se la mediazione è obbligatoria o è demandata dal giudice, si aggiunge anche il credito d'imposta commisurato al **compenso corrisposto al proprio avvocato** per l'assistenza nella procedura, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di 600 Euro;
- i crediti di imposta sono utilizzabili dalla parte nel **limite complessivo di 600 Euro per procedura**, e fino ad un importo massimo annuale di Euro 2400 per le persone fisiche e di 24 mila euro per le persone giuridiche;
- in caso di insuccesso della mediazione i crediti sono **ridotti della metà**;
- In caso di mediazione in corso di causa, che si conclude con un accordo, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al **contributo unificato** versato dalla parte del giudizio estinto, fino a concorrenza di Euro 518.

La norma, in vigore dal 30 giugno 2023 rimanda ad apposito decreto del Ministero della Giustizia per regolare le modalità di riconoscimento dei crediti, la documentazione da esibire, i controlli e le modalità di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

Con decreto del 1° agosto 2023, pubblicato in G.U. il 7 agosto scorso, il Ministero ha dettato le regole per usufruire dei crediti di imposta, valide per le domande presentate dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.

In particolare, si segnala:

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 5 del d.m. 1 agosto 2023, la domanda di attribuzione dei crediti di imposta di cui sopra, a pena di inammissibilità, è presentata online tramite l'apposita piattaforma **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.

L'accesso è possibile solo con identità digitale. Quando la domanda è presentata da una persona giuridica, l'accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l'identità digitale del legale rappresentante della persona giuridica.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.m. cit., salvo che sia diversamente disposto, quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta, egli è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito che intende far valere.

Per le procedure di mediazione avviate anteriormente al 30.6.2023 non è possibile ottenere il riconoscimento del credito d'imposta giacché l'art. 20, d. lgs. n. 28/2010, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, non ha mai ricevuto attuazione